

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

21 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 21 LUG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

BONADONNA - DONATO - FEDERICO META

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 6035

OGGETTO: Autorizzazione ai soli fini idraulici per costruire un tombino scatolare della sezione mt. 2,700X3,60X13,25 sul corpo idrico superficiale denominato "Fosso Pilocco" in Comune di Arpino - Ditta: Comune di Arpino.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Opere, Reti di Servizi e Mobilità;
 VISTA l'istanza del 30.10.98. del Comune di Arpino presentata al Settore Regionale alle OO.LL.PP. di Frosinone, corredata dalla relazione generale ed elaborati grafici, intese ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per un tombino scatolare della sezione di mt 2,00 x 3,00 x 13,25 sul corpo idrico superficiale denominato "l'osso Filocco" in Comune di Arpino;
 VISTI gli artt. 57-93-98 e 99 del T.U. di legge approvato con R.D. 25/7/1904 n. 523;
 VISTO l'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
 VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15/1/72, n. 8 e gli artt. 89 e 90 del DPR 24/7/77 n. 616 riguardanti le attribuzioni in materia di opere idrauliche e dell'assentimento, da parte delle Regioni interessate in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche;
 VISTO l'art. 10 della legge 18/5/1989 n. 183
 VISTI gli atti dell'istruttoria esperita dal Settore Decentrato di Frosinone;
 VISTO il parere favorevole espresso dal punto di vista idraulico dal Settore Regionale Decentrato di Frosinone nella relazione istruttoria del 3.12.98 n. prof. 16519.;

RITENUTO che l'istanza in argomento possa essere accolta subordinatamente all'osservanza delle norme di cui al parere del Settore Decentrato OO.LL.PP. di Frosinone facente parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la Legge 127/97;

D E L I B E R A

Salvi e riservati i diritti dei terzi, sulla base di quanto disposto in premessa, si autorizza, ai soli fini idraulici l'opera a favore del Comune di Arpino, subordinando tuttavia l'autorizzazione stessa all'osservanza delle seguenti condizioni;

CONDIZIONI

1. L'esecuzione del manufatto è soggetto alla piena osservanza delle leggi e decreti, regolanti direttamente ed indirettamente la materia, ed a tutti gli altri adempimenti e comminatorie stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.
2. L'opera dovrà essere realizzata in armonia alle presenti prescrizioni ed agli elaborati tecnici, che saranno acclusi alla D.G.R.L. col rituale visto del Settore Opere e Lavori Pubblici (Genio Civile) di Frosinone.
3. Essa deve, comunque, avere le seguenti caratteristiche:
 - Come da progetto allegato con il visto dell'ufficio.
4. Il titolare deve:
 - usare ogni accorgimento, sia durante che dopo il corso dei lavori, per non turbare il libero deflusso delle acque e per mantenere inmutate le sue caratteristiche idriche ed idrauliche, né impedire il libero esercizio delle utenze in atto;

- effettuare, in corrispondenza dell'attraversamento, tutte quelle opere, che si rendessero necessarie per assicurare l'integrità dell'alveo naturale del corpo idrico menzionato, nonché la costruzione e/o riparazione di opere civili e tecnologiche realizzate in precedenza con altri interventi pubblici o privati;
 - chiedere ed ottenere tutti i permessi sanciti dalle altre leggi speciali.
5. Il titolare è unicamente responsabile di qualsiasi danno possa derivare al demanio idrico ed a terzi per effetto dell'esecuzione dell'opera e rende, nella più ampia forma, sollevati ed indenni le Amministrazioni Proponenti e Concedenti ed i loro funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità, conseguenza o reclamo da parte di coloro, che si ritenessero danneggiati.
 6. Il titolare deve comunicare al Settore Opere e Lavori Pubblici (Genio Civile) di Frosinone la data di inizio dei lavori e consentire ai suoi funzionari, in qualsiasi momento, il libero accesso al cantiere ed attenersi, altresì, alle eventuali altre prescrizioni, che si ritenessero opportuno dover imporre in aggiunta alle presenti.
 7. Il provvedimento deliberativo di approvazione idraulica ha la durata massima di anni 19 (diciannove) successivi e continui, decorrenti dalla sua data, salvo rinnovo prima della scadenza, ma può essere revocato o modificato, in ogni tempo, dall'Amministrazione Concedente, e/o su proposta dell'Amministrazione Proponente, con l'obbligo di demolizione dell'opera, da parte del titolare, per inosservanza delle condizioni presenti e future e per lavori idraulici, d'interesse pubblico, da eseguirsi sul demanio idrico ed annessi.
 8. In caso di rinuncia, decadenza o revoca il titolare deve, a proprio spese ed entro i termini che saranno, all'uopo, fissati, rimuovere l'opera e rimettere in pristino lo stato dei luoghi ed, in particolare, le pertinenze demaniali e non, che risultassero danneggiate od alterate.
 9. L'opera deve essere messa in esercizio dopo l'avvenuto riscontro che essa è conforme ai relativi elaborati tecnici alle presenti prescrizioni ed a quelle che sono state eventualmente imposte durante l'attuazione della medesima.
 10. Durante l'esercizio, ed in particolare negli eventi di piena, il manufatto deve essere vigilato, al fine di assicurare l'incolumità pubblica e privata.
 11. Periodicamente, il titolare deve effettuare, a proprie spese e da buon padre di famiglia, i lavori di manutenzione e quanto altro risultasse indispensabile per assicurare l'efficienza e l'integrità dell'alveo del corso d'acqua interessato e dell'opera realizzata.
 12. Se, nel corso della durata della D.G.R.L., si verificano piene eccezionali non ben tollerate dal manufatto in disamina, il titolare deve adottare tutti i provvedimenti immediati a tutela della pubblica e privata incolumità e provvedere alla ristrutturazione ed al ridimensionamento dell'opera, previa richiesta ed ottenimento di nuova approvazione idraulica, che sostituirà l'atto di che trattasi.
 13. Con decorrenza dall'anno, che trovasi in corso alla data della Delibera G.R.L., il titolare deve versare, annualmente ed anticipatamente e subordinatamente ad eventuali integrazioni e conguagli, che verranno determinati dai competenti Organi Finanziari, gli attinenti oneri fiscali



imposti dallo Stato e/o dalla Regione presso l'Ufficio del Registro territorialmente competente.

14. Detti oneri fiscali sono dovuti integralmente anche se non si possa o non si voglia, per qualsiasi motivo, far uso del provvedimento d'approvazione idraulica, fermo restando la facoltà di revoca o di rinuncia.
15. Nei casi di revoca o di rinuncia, l'obbligo del pagamento dei ripetuti oneri fiscali cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data della Deliberazione, che pronuncia la revoca, od alla data della notifica della rinuncia.
16. Il titolare deve versare, unitamente agli oneri fiscali, che fossero oggetto di integrazione da parte dei competenti Uffici Finanziari, le relative cauzioni integrative.
17. La mancata osservanza di una sola delle presenti condizioni o l'inottemperanza a quanto venisse eventualmente imposto in sede d'esecuzione dei lavori, notificate a norma di legge al titolare, comportano l'inefficacia della Delibera G.R.L., dalla data di avvenuta notificazione sino al provvedimento di revoca della medesima.
18. Il provvedimento deliberativo deve essere rinnovato almeno due anni prima della scadenza, fissata al precedente punto 7).
19. Sono a carico del titolare le spese di registrazione dipendenti e conseguenti dalla Delibera Regionale e successive.
20. Per ogni effetto di legge, il titolare elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune ove ricade l'opera.
21. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni di altri Enti.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

38.FP1/00

IL PRESIDENTE : F.15 PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.10 Dott. Saverio GUCCIONE

